

Regolamento per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone non autosufficienti

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso a prestazioni economiche erogate dal Comune di _____ a favore di persone non autosufficienti autorizzate all'ingresso in strutture residenziali di cui alla normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza e presa in carico personalizzata e continuativa.
2. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone non autosufficienti, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza.

Art. 2 – Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa

1. Per “contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo” si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato, su delega dell'utente medesimo, direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.
2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 6.
3. L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della quota sociale applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone maggiorenni non autosufficienti, residenti nel Comune di _____, con un livello di compromissione funzionale, come accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), e/o prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditata dal sistema regionale vigente in materia.
2. Nei casi in cui sia ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente U.V.M.D., il Comune, d'intesa con l'Ente gestore e l'utente, può predisporre un progetto individuale.

Capo II – Modalità di accesso

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:
 - a. ultima residenza anagrafica nel Comune di _____ ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
 - b. autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS;
 - c. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi e smi.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 6 e 7, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale del Comune di _____, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- a. dal richiedente;
- b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda di **cui all'allegato A** deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente U.V.M.D.;
- estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda
- estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- l'eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;
- nel caso di anticipazione del pagamento della quota sociale, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
- dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dal richiedente nei tre anni precedenti la domanda medesima.

6. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita priva di adeguata rete familiare non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico comunale prima dell'inserimento in struttura, il Comune può riconoscere un intervento economico, pari alla differenza tra il valore della retta della struttura medesima ospitante e le entrate a qualsiasi titolo percepite dalla persona assistita, per un periodo massimo di 180 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni non derivanti da impedimenti legittimi (la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'Ente), l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura, di norma, come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

7. Qualora al momento dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione potrà essere, su motivata proposta del servizio sociale e per un termine massimo di 120 giorni, determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6 , comma 3 del DPCM 159/2013.

Art. 5 – Procedura e decorrenza

1. I competenti Servizi Sociali all'atto della presentazione della domanda provvedono a rilasciare la comunicazione di avvio del procedimento.

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, i competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria.

5. Il richiedente l'intervento economico, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

6. A completamento dell'istruttoria, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico integrativo o il provvedimento motivato di diniego. **Le parti interessate potranno sottoscrivere specifici accordi finalizzati al mantenimento del destinatario dell'intervento.**
7. L'intervento integrativo comunale al pagamento della quota sociale decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio.

Art. 6 – Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:
- la quota giornaliera a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile. La quota fissa è il valore della quota da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità / non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013, al netto della quota personale per le piccole spese. La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all'ISEE del beneficiario, rapportato alla retta stessa e tenuto conto della relativa scala di equivalenza.
 - a partire da un "patrimonio disponibile minimo" il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un "patrimonio disponibile massimo", tenuto conto della composizione del nucleo familiare misurata attraverso la scala di equivalenza. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare, il cui valore viene aggiornato con riferimento alla data di presentazione della domanda, e del patrimonio immobiliare, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione:
 - dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico
 - delle quote di proprietà su patrimoni immobiliari inferiori a 1/3
2. Il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.
3. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), fatto salvo il rimborso prioritario all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette.
4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.
5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:
- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
 - 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
6. E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.
7. Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente, in base ad una relazione sociale, potranno essere tenute in considerazione le situazioni in cui parti o quote di reddito o di patrimonio non siano disponibili (per esempio, cessione del quinto o debiti maturati).
8. L'entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla quota sociale di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 9.
9. Fatti salvi accordi specifici, il Comune riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura determinata secondo normativa regionale vigente, tenuto conto della franchigia sulla

tipologia di reddito prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, dovranno essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici comunali onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

Art. 7 – Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento si impegnano a produrre ai competenti Servizi Sociali comunali entro il 31 gennaio di ogni anno o altra diversa data indicata in apposita comunicazione la dichiarazione di cui all'allegato B al presente regolamento.
2. In base a tale nuova documentazione, il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo con la decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.
3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, il Comune può interrompere l'intervento economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.

Art. 8 – Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento oppure la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali Comunali la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 – Controlli

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.
2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.
3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:
 - palesemente inattendibili;
 - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
 - illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;
 - con valore ISEE pari a zero.
4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.
5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.
6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaurienti motivazioni al fine di giustificare le difformità

riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali comunali, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 11 – Competenze della Giunta Comunale

La Giunta Comunale con apposito provvedimento determina:

- i valori della quota fissa da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità / non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013
- i valori di patrimonio disponibile minimo e massimo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018, salvo diversa disposizione.

Art. 13 – Derghe

1. Sulla base di una relazione argomentata dell'Assistente Sociale, anche in assenza della messa a disposizione delle informazioni riguardanti la condizione economica del richiedente e/o dei soggetti tenuti alla compartecipazione, in situazioni eccezionali che verranno valutate di volta in volta, l'Amministrazione garantisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti a tutte le persone, fatte salve le eventuali azioni di recupero che si ritenesse di dover avviare.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per i soli soggetti già in carico all'Amministrazione Comunale alla data dell'1 gennaio 2016 per il pagamento della retta, si confermano gli interventi in essere, in assenza della presentazione dell'attestazione ISEE, per un periodo non superiore a 12 mesi, decorsi i quali, in assenza della documentazione utile alla determinazione della compartecipazione al pagamento della retta, l'intervento stesso verrà revocato.

Art. 14 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.

Allegato A – Procedura per il rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013

L'accertamento da parte della *"pubblica autorità competente in materia di servizi sociali"* dello stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e, del D.P.C.M. n. 159/2013), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del D.P.C.M. n. 159/2013) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del D.P.C.M. n. 159/2013) è effettuato:

- per i cittadini già in carico al Servizio Sociale la richiesta di attestazione dovrà essere presentata dalla persona interessata al Servizio Sociale competente con apposita istanza;
- per i cittadini non in carico al Servizio Sociale l'istanza dovrà essere presentata al servizio di segretariato sociale (sedi, giorni e orari di apertura reperibili sul portale dell'Ente) che avrà cura di fissare un appuntamento ai fini dell'avvio dell'indagine sociale finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare.

Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare:

- a) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del D.P.C.M. n. 159/2013):
 - l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
 - l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali ed indennitari percepiti dal genitore;
 - l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore;
- b) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera e, del D.P.C.M. n. 159/2013):
 - l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise.
 - nel caso di mancato versamento degli assegni di mantenimento, relativa denuncia.

A fronte della richiesta di accertamento, il Servizio Sociale competente o il Servizio di Segretariato Sociale procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione. A tal fine si sottolinea l'importanza di verificare elementi quali, a titolo esemplificativo:

- situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio;
- la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti Autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
- l'assenza presso l'Ufficio del Registro di registrazioni di atti e contratti nei quali i due genitori risultino coparti;
- l'assenza presso la Conservatoria di registrazione e della trascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino coparti;
- la presentazione di querela di parte ai sensi del Codice Penale.

La relazione dovrà essere trasmessa al Dirigente del Servizio Interventi sociali territoriali, congiuntamente al modulo di attestazione adeguatamente compilato. Il Dirigente, qualora dalla valutazione svolta dal Servizio Sociale competente o dal Servizio di Segretariato Sociale risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

L'attestazione dirigenziale avrà validità annuale e avrà valore unicamente ai fini ISEE.

Nei casi in cui il Servizio Sociale competente o il Servizio di Segretariato Sociale, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nella relazione e, conseguentemente, il Dirigente comunicherà alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o estraneità.